LISTA FAQ (DOMANDE E RISPOSTE FREQUENTI)

INTEREVENTI SRE04 – SRD14 – MULTI INTERVENTO SRE04/SRD14

Schema di Avviso pubblico approvato con:

DAG n. 43 del 23/06/2026 - Regolamento (UE) n. 2021/2115 - Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 per la Regione - Intervento SRG06 - LEADER – "Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale" - Sotto-intervento A "Sostegno alle Strategie di Sviluppo Locale" - Modifica allo Schema di Avviso pubblico SRE04 - Start up non agricole per la presentazione delle domande di sostegno approvato con DAdG n. 12 del 02/03/2026

DAG n. 47 del 06/07/2026 - Regolamento (UE) n. 2021/2115 - Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 per la Regione - Intervento SRG06 - LEADER – "Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale" - Sotto-intervento A "Sostegno alle Strategie di Sviluppo Locale" – Modifica allo Schema di Avviso pubblico Intervento SRD14 – Investimenti produttivi non agricoli in aree rurali - per la presentazione delle domande di sostegno approvato con DAG n. 17 del 01/04/2026

DAG n. 00033 del 21/05/2026 - Regolamento (UE) n. 2021/2115 - Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 per la Regione - Intervento SRG06 - LEADER – "Attuazione delle Strategie di Sviluppo Locale" - Sotto-intervento A "Sostegno alle Strategie di Sviluppo Locale" – Modifica allo Schema di Avviso pubblico Multintervento SRE04-SRD14 per la presentazione delle domande di sostegno approvato con DAG n. 11 del 25/02/2026

BENEFICIARI AMMESSI

Quesito 1

D. Richiesta formale di chiarimento in merito alla corretta individuazione dei soggetti che possono essere considerati beneficiari dell'Avviso.

Si rappresenta preliminarmente che la richiesta è stata avanzata da una Società Sportiva Dilettantistica a responsabilità limitata (SSD S.r.l.), e non da una Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD). Tale distinzione è rilevante ai fini dell'interpretazione dell'Avviso, poiché i due soggetti presentano natura giuridica, struttura organizzativa e capacità economico-imprenditoriale profondamente differenti.

La SSD S.r.l. è un soggetto dotato di natura imprenditoriale piena, coerente con le finalità dell'Avviso SRE04-SRD14. In particolare:

- **è costituita in forma di società di capitali, organizzando fattori produttivi (capitale, impianti, personale) e assumendo il relativo rischio economico;**
- **adotta un modello di governance basato sulle quote di capitale, con controllo societario tipico delle imprese;**
- **gode di autonomia patrimoniale perfetta e responsabilità limitata degli amministratori e dei soci.**

Tali elementi qualificano la SSD come attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 2082 c.c., rendendola pienamente coerente con la struttura economica e organizzativa che l'Avviso richiede ai soggetti beneficiari.

Diversamente, la ASD è un ente non commerciale privo di scopo di lucro, non organizza fattori produttivi con assunzione del rischio economico, adotta un modello democratico associativo e non gode di

autonomia patrimoniale perfetta. Pertanto, la ASD presenta una natura non imprenditoriale, compatibile con l'Avviso solo ove il regolamento ammetta espressamente enti associativi non imprenditoriali.

Parere tecnico-giuridico del Gal Magna Grecia

Alla luce dell'analisi del quadro normativo e della ratio dell'Avviso, si ritiene che le SSD costituite in forma di società di capitali (SSD S.r.l.) presentino caratteristiche pienamente compatibili con la tipologia di soggetti beneficiari prevista dall'Avviso SRE04-SRD14. La struttura societaria, la capacità organizzativa e la natura imprenditoriale della SSD risultano coerenti con gli obiettivi dell'intervento, che richiede soggetti dotati di adeguata capacità gestionale, patrimoniale e operativa.

La SSD S.r.l. si configura come attività imprenditoriale ai sensi dell'art. 2082 c.c., in quanto:

- **organizza fattori produttivi (capitale, impianti, personale) in modo stabile e strutturato;**
- **assume il rischio economico connesso alla gestione delle attività sportive;**
- **adotta un modello di governance societaria basato sulle quote di capitale;**
- **gode di autonomia patrimoniale perfetta, con responsabilità limitata degli amministratori e dei soci.**

Tali elementi confermano che la SSD S.r.l. opera come vero e proprio soggetto imprenditoriale, dotato della capacità economica e organizzativa che l'Avviso SRE04-SRD14 presuppone per i beneficiari delle misure.

Diversamente, la ASD — pur svolgendo attività sportiva dilettantistica — non presenta natura imprenditoriale, essendo un ente non commerciale privo di scopo di lucro, con governance democratica e senza autonomia patrimoniale perfetta. Pertanto, la sua candidabilità dipende esclusivamente da una esplicita previsione regolamentare che ammetta enti associativi non imprenditoriali.

Congruità con il Regolamento UE 2022/2472 (ABER) e con la Raccomandazione 2003/361/CE

Si evidenzia inoltre che la qualificazione della SSD S.r.l. quale soggetto potenzialmente beneficiario dell'Avviso SRE04-SRD14 risulta congruente con il quadro normativo europeo richiamato nella Scheda Intervento del Piano Strategico PAC 2023-2027, che fa riferimento al Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione (ABER – Agricultural Block Exemption Regulation) e alla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 06.05.2003 relativa alla definizione di micro, piccole e medie imprese.

Il Regolamento UE 2022/2472 richiede che i beneficiari siano imprese ai sensi della normativa europea, ossia soggetti che esercitano un'attività economica organizzata. Tale definizione è coerente con la Raccomandazione 2003/361/CE, che individua l'impresa come qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla forma giuridica.

In tale prospettiva, la SSD S.r.l.:

- **è una impresa ai sensi della normativa UE, in quanto esercita attività economica organizzata;**
- **presenta struttura societaria, governance basata sulle quote di capitale e autonomia patrimoniale perfetta;**
- **assume rischio economico e organizza fattori produttivi;**
- **è dunque compatibile con i requisiti soggettivi previsti dal Regolamento UE 2022/2472 per l'ammissibilità degli aiuti.**

Diversamente, la ASD, in quanto ente non commerciale privo di scopo di lucro, non può essere qualificata come impresa ai sensi della normativa europea, salvo specifiche eccezioni previste dal regolamento o dall'Avviso.

R. Le condizioni di ammissibilità dei beneficiari sono definite dal bando in oggetto, che recepisce e coordina le disposizioni previste dalle schede di intervento SRE04 e SRD14, nell'ambito di un «bando a pacchetto». Tra queste la condizione CR01 stabilisce la tipologia di beneficiari: 1) microimprese e piccole imprese non agricole ai sensi dell'allegato I del Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione (ABER), ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 06.05.2003 (già costituite alla data della domanda di sostegno), 2) persona fisica (con successiva costituzione di impresa individuale), 3) aggregazione di persone fisiche (con successiva costituzione di soggetto collettivo) e/o microimprese o piccole imprese.

In ogni caso, il beneficiario è tenuto a possedere e garantire (anche nelle ipotesi di costituzione successiva) il rispetto dei requisiti dimensionali previsti per le microimprese e le piccole imprese.

Tanto premesso, occorre fare riferimento alle disposizioni contenute nell'Allegato I del citato Regolamento (UE) 2022/2472 (ABER), con particolare riguardo agli articoli 1 e seguenti, che disciplinano i criteri per l'individuazione della nozione di impresa e per la determinazione della relativa dimensione aziendale, ai fini della qualificazione come microimpresa o piccola impresa.

Pertanto, si ritiene che una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata (SSD S.r.l.) possa, in linea di principio, rientrare tra i soggetti ammissibili al beneficio, a condizione che risulti in possesso dei requisiti dimensionali previsti dalla normativa sopra richiamata e che intenda esercitare attività riconducibili a uno o più dei codici ATECO espressamente contemplati dal bando. Resta ferma la necessità di verificare il rispetto di tutte le ulteriori condizioni di ammissibilità previste dall'avviso pubblico.

Quesito 2

D. Un professionista già titolare di partita IVA può essere considerato "impresa già costituita" ai sensi del CR01 [Regolamenti europei sugli Aiuti di Stato e PMI (Reg. UE 2022/2472 e Raccomandazione 2003/361/CE), i quali equiparano la persona fisica/libero professionista che svolge attività economica ad una microimpresa] e partecipare mediante attivazione di una nuova attività ammissibile, pur non essendo tenuto all'iscrizione camerale?

R. I punti 1 e 2 del secondo periodo della specificazione relativa alla condizione CR01 prevedono, ai fini dell'effettivo insediamento, l'iscrizione al Registro delle imprese. Al riguardo, in caso di nuova costituzione dell'impresa, per ragioni tecniche e di procedimento amministrativo, è sufficiente lo status di «non attiva».
Nen caso di impresa già esistente, il requisito di iscrizione al RI è già soddisfatto e l'inserimento del nuovo codice ATECO nel RI è effettuato, sempre per ragioni tecniche e di procedimento amministrativo, nei termini previsti dall'Avviso**.**

Quesito 3

D. Si chiede un parere in merito al quesito: Nuova impresa. Se possano candidarsi come nuova impresa (paragrafo 1 e CR01 dell'Avviso), in forma singola o come società costituenda, persone fisiche comproprietarie dell'area di intervento, quando una o più di esse siano già socie di un'impresa extra-agricola esistente che esercita nello stesso sito attività diverse da quella oggetto della domanda; e se tale circostanza rilevi ai fini del CR25.

Il CR25 fa riferimento al Rispetto della Clausola di elusione ai sensi dell'art 62 Reg. (UE) n. 2021/2116. I beneficiari previsti dall'Avviso includono le persone fisiche, le aggregazioni di persone fisiche e le micro e piccole imprese non agricole (ai sensi del Regolamento UE 2022/2472 - ABER e della Raccomandazione 2003/361/CE). Per qualificarsi come "nuova impresa", l'effettivo insediamento non deve essere avvenuto prima della data di pubblicazione dell'Avviso sul BURP e deve realizzarsi alternativamente tramite:

Nuova costituzione: Iscrizione nel Registro delle Imprese in stato di "non attiva" e contestuale apertura della Partita IVA con codice ATECO coerente con l'intervento.

Impresa già costituita: Attivazione di un nuovo codice ATECO in sede di variazione della Partita IVA, a condizione che appartenga a una categoria differente da quella già svolta e sia relativo a un'attività mai esercitata fino alla pubblicazione dell'Avviso.

In merito alla comproprietà dell'area (CR14), il possesso in capo alle persone fisiche richiedenti soddisfa il requisito di ammissibilità del CR14 (Disponibilità della sede operativa dell'investimento). Come previsto dall'Avviso, la disponibilità giuridica e l'esatta perimetrazione dell'unità locale/operativa dovranno essere formalmente comprovate nel fascicolo aziendale e descritte nel Piano Aziendale

In merito alla presenza di un'altra impresa sul medesimo sito e al CR25:

La circostanza che uno o più soci partecipino a un'impresa già attiva sul medesimo sito d'intervento rileva in modo significativo ai fini del CR25 (Clausola di elusione). Pur non rappresentando una causa di esclusione automatica, l'ammissibilità è subordinata a due condizioni sostanziali:

Separazione fisica e logistica: È necessario dimostrare l'esatta e autonoma ubicazione della sede dell'investimento. Questa deve essere distinta, indipendente e chiaramente identificabile rispetto alla sede dell'altra società, comprovata da idonei titoli di disponibilità.

Autonomia economica e gestionale (Antielusione): La nuova impresa non deve configurarsi come una mera estensione, attività sussidiaria o strumentale dell'impresa preesistente.

Se i richiedenti non esercitano attività d'impresa alla data di presentazione della Domanda di Sostegno (DdS), la verifica della dimensione aziendale — relativa alle soglie finanziarie (fatturato/bilancio), al numero di effettivi (ULA) e alle eventuali imprese collegate o associate — sarà effettuata in sede di domanda di pagamento.

R. In questa fase, il soggetto richiedente è tenuto a presentare la documentazione relativa al progetto chiarendo nel modo più dettagliato e preciso possibile la demarcazione tra le due attività, con particolare riferimento all'autonomia logistica, gestionale ed economica al fine di garantire il Rispetto della «clausola di elusione» ai sensi dell'art 62 Reg. (UE) n. 2021/2116 – Criterio di Ammissibilità delle DdS e delle DdP.

La verifica definitiva sull'ammissibilità della Domanda di Sostegno (DdS) potrà essere effettuata esclusivamente in sede di istruttoria tecnico-amministrativa.

COMPATIBILITÀ E CUMULABILITÀ TRA L'INTERVENTO SRE04 -SRD14 E ALTRE MISURE NAZIONALI

Quesito 4

D. 1. In relazione all' Intervento SRE04, si sottopone alla Vostra attenzione il seguente caso:
Un potenziale beneficiario, costituito in forma di microimpresa attualmente "non attiva" (ammissibile come tipologia di beneficiario), ha ottenuto l'approvazione di un finanziamento a valere sulla misura nazionale "Resto al Sud" per l'avvio di una gastronomia. Il soggetto manifesta l'intenzione di candidarsi anche al bando SRE04 del GAL.
Si chiede se la partecipazione a SRE04 sia compatibile con la contemporanea titolarità del finanziamento "Resto al Sud" per la medesima idea di business; e se debba essere verificato il rispetto del divieto di doppio finanziamento e del cumulo degli aiuti, dal momento che il premio dello SRE04 è slegato da una rendicontazione analitica delle spese (fatture), mentre la misura "Resto al Sud" copre specifiche voci di investimento. Oppure il soggetto potrebbe partecipare presentando un piano aziendale con voci di spesa

diversificate (ad. Esempio spese gi gestione o altri investimenti non rientranti nel piano d'investimento presentato per Resto al Sud.

2. In relazione all'Intervento SRD14, invece un potenziale beneficiario ci chiede se è possibile cumulare il contributo concesso dal GAL per la misura in oggetto con le agevolazioni previste nell'ambito della ZES Unica, in particolare con il credito d'imposta per gli investimenti nella ZES.

R. Il quesito non è chiaro. Si ipotizza che faccia riferimento all'ipotesi in cui il richiedente partecipi al bando SRE04 singola e che intenda attuare un investimento coerente con la stessa SRE04 con la misura di aiuto "io resto al SUD".

Tanto premesso, si rileva che il premio concesso a valere sull'Azione SRE04 costituisce aiuto di Stato esentato ai sensi dell'articolo 61. Il paragrafo 4 dell'articolo 8 dell'ABER stabilisce che gli aiuti «senza costi ammissibili individuabili» esentati ai sensi dell'articolo 61 possono essere cumulati con qualsiasi altra misura di aiuto di Stato con costi ammissibili individuabili. Resta inteso che occorre comunque verificare il rispetto dell'intensità di aiuto e degli importi massimi ammissibili in attuazione delle disposizioni contenute nella normativa sugli aiuti di Stato e nel paragrafo 16 delle Disposizioni attuative.

Quesito 5

D. È possibile cumulare il contributo concesso dal GAL Meridaunia per la misura in oggetto con le agevolazioni previste nell'ambito della ZES Unica, in particolare con il credito d'imposta per gli investimenti nella ZES?

R. (Si presume che il riferimento sia effettuato all'azione SRD14). Il paragrafo 3 dell'articolo 8 dell'Aber sostiene che per gli aiuti che riguardano gli «stessi costi, anche solo in parte» il cumulo è ammesso soltanto se «non determina» il superamento dell'intensità o dell'importo massimo di aiuto applicabile. Inoltre, occorre verificare il rispetto dell'intensità di aiuto e degli importi massimi ammissibili in attuazione delle disposizioni contenute nella normativa sugli aiuti di Stato e nel paragrafo 16 delle Disposizioni attuative. A tal proposito, si rammenta che ai fini del cumulo è rilevante qualsiasi forma di contributo pubblico, compreso le agevolazioni fiscali che costituiscono aiuti di Stato ovvero di carattere generale.

DOCUMENTAZIONE PARTECIPAZIONE DI AGGREGAZIONI NON ANCORA COSTITUITE

Quesito 6

D. Partecipazione di aggregazioni non ancora costituite. Possono partecipare anche aggregazioni di persone non ancora costituite in società: Il fascicolo aziendale dovrà essere aperto da uno dei soggetti (anche senza partita IVA) e poi volturato al nuovo soggetto giuridico una volta costituito?

R. Il CR11 pone come condizione di ammissibilità in caso di società costituenda, l'approvazione dell'investimento - oggetto della Domanda di sostegno per la spesa complessiva comprendente risorse proprie, aiuto pubblico e IVA – da parte di tutti i componenti con relativa delega a uno dei componenti alla presentazione della domanda di sostegno. Pertanto, il fascicolo deve essere aperto da uno dei soggetti che costituiranno la società e, una volta costituita quest'ultima, dovrà essere presentata la domanda per cambio beneficiario.

Quesito 7

D. Possesso del bene immobile prima della costituzione del soggetto giuridico: come si dimostra il possesso del bene prima della costituzione del soggetto giuridico? A chi deve essere intestato il bene prima della costituzione del nuovo soggetto? va bene un preliminare? Come lo verifico se non è un documento richiesto?

R. Vedi criterio di ammissibilità Domanda di Sostegno "*I beneficiari devono avere almeno una unità locale/operativa nel territorio del GAL"*. *Riguardo a CR14 si specifica che per la verifica di tale requisito, nel caso*

*di imprese non esistenti e non ancora insediate (confronta la specifica di CR01), il riferimento è effettuato all'unità locale/operativa indicata nel Piano Aziendale e nel Fascicolo aziendale e con riferimento alla quale è richiesta la documentazione DOC04 e DOC05 di cui al successivo paragrafo 14 "Documentazione Tecnico Amministrativa da allegare alla Domanda Di Sostegno" (Tabella 12. **DOC04** Relazione tecnica che illustri gli aspetti fondamentali degli interventi proposti e che descriva e giustifichi i dati implementati nel Piano Aziendale. Essa deve comprendere i seguenti contenuti minimi: le informazioni necessarie per valutare la cantierabilità del progetto proposto nonché ulteriori dati ed informazioni utili ai fini dei procedimenti autorizzativi. La relazione tecnica deve essere redatta e sottoscritta da parte di un professionista abilitato iscritto all'albo/collegio di competenza per gli interventi proposti. **DOC05** Elaborati grafici, firmati digitalmente dal tecnico abilitato incaricato, consistenti nella planimetria recante l'ubicazione degli investimenti proposti e fotografie a colori con i quali si evinca in modo chiaro lo stato dei luoghi ante intervento).*

Con riferimento al fascicolo aziendale in caso di acquisizione del diritto di proprietà si ritiene sufficiente il contratto preliminare ad effetti anticipati ovvero, in caso di locazione, il contratto preliminare di locazione ad uso commerciale. In sede di variante di cambio beneficiario, occorre allegare il contratto di compravendita o di locazione intestato al soggetto beneficiario subentrante.

SPESE GENERALI

Quesito 8

D. Con la presente si chiede, in riferimento ai bandi pubblicati dai Gal, di specificare se nell'individuazione del tecnico, ai fini della rendicontazione della spesa, può bastare un solo preventivo da richiedere ad un solo operatore economico su "Gestione preventivi".

R. Con la Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 2 del 30/01/2025 (Linee guida per la ragionevolezza delle spese tecniche), cui le *Disposizioni Comuni* rimandano, la congruità del compenso del tecnico non viene più valutata attraverso il confronto tra più offerte. Al contrario, si applica il metodo del Costo Massimo di Riferimento (C.M.R.), calcolato automaticamente in base all'ambito, all'entità dell'investimento complessivo e alla tipologia di attività. È pertanto sufficiente caricare un solo preventivo per ciascun consulente. Il preventivo deve elencare le voci di prestazione in conformità con il format di calcolo ufficiale delle spese di progettazione del bando. L'acquisizione del preventivo deve avvenire esclusivamente attraverso la funzione dematerializzata del portale SIAN denominata "Gestione preventivi per Domanda di Sostegno". Tale procedura deve essere completata e chiusa prima del rilascio della Domanda di Sostegno (DdS).